CITTA' DI TAURISANO

PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

CORPO DI POLIZIA LOCALE - CONTENZIOSO - SIST. INF.

Nr.458 - Registro Generale
del 18-09-2020

Nr.57 - Registro di Settore
del 14-09-2020

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO LETTORE MICROCHIP SCANNER CONTROLLO RANDAGISMO.

Il Responsabile del Procedimento
Russo Maria Lucia

Il Responsabile del Settore
Com. Manco Bruno

Firmato da:MANCO BRUNO
Ruolo:COM. POLIZIA LOCALE
Organizzazione:COMUNE DI TAURISANO
Data: 18/09/2020 14:32:02

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 21 del 15.07.2020 con il quale è stata conferita al sottoscritto la funzione di Responsabile dell'Unità Organizzativa del "Polizia Locale", ai sensi dell'art. 109 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che:

- il suddetto Decreto Sindacale di attribuzione delle funzioni di Responsabilità del Servizio, legittima l'emanazione dell'atto;
- non vi sono cause di incompatibilità, o di conflitto di interessi, previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- non vi sono cause di incompatibilità o di conflitto di interessi nei confronti del destinatario dell'atto;
- l'atto è emanato nel rispetto della vigente normativa di settore;
- verranno assolti gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute nel rispetto della normativa vigente;

VISTA la legge Regione Puglia 7 febbraio 2020 n. 2 "*Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale n. 3 aprile 1995, n. 12 (interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)*" persegue gli obiettivi di tutela degli animali d'affezione e di prevenzione del randagismo attraverso degli strumenti che coinvolgono diversi ambiti istituzioni e soggetti privati;

PRESO ATTO che tra le competenze attribuiti ai Comune specificate all'art. 4 lett. c) *rientra la vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela e al benessere degli animali presenti sul proprio territorio, anche se detenuti dai privati, predisponendo le necessarie azioni amministrative, attraverso l'ausilio della polizia locale o guardie zoofile riconosciute con decreto prefettizio e ove necessario, promuovendo l'azione penale*;

CONSIDERATO che, tra l'altro, per l'attività di controllo del randagismo, nel momento in cui viene recuperato un animale, il primo controllo obbligatorio è la lettura di eventuale microchip presente sull'animale al fine di conoscerne la provenienza e la presenza di eventuale padrone dell'animale e che per tale motivo si rende necessario l'acquisto di un lettore microchip scanner

RILEVATO che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/20 16 lo scrivente.

RICHIAMATO:

♣ l'art. 32, co.2, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici, decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

♣ l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicata : a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragione che ne sono alla base;

VISTO:

a) Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ATTESO che il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36 comma 2 lettera a);

STABILITO quindi di procedere attraverso il M.E.P.A. tramite Trattativa Diretta (TD) consultando la ditta fornitrice che ha a catalogo i servizi che necessitano all'Ente e di procedere, appunto mediante affidamento diretto.

VISTO che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, sulla base di prezzi elevati dall'indagine di mercato ed avviando un ordine di acquisto diretto;

b) il principio dell'efficacia viene rispettato perché, l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore ma, per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto, colma la necessità di rispettare gli adempimenti di legge sopra richiamati, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'utenza;

e) il principio della tempestività viene assicurato perché, l'acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per acquisire il servizio, necessari ai fini dell'efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;

d) il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché ci si avvale del M.E.P.A. strumento che garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle nome vigenti;

e) il principio di non discriminazione viene garantito in quanto si utilizzano i sistemi di individuazione degli operatori economici previsti dal M.E.P.A.;

f) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.lgs. 50/2016;

g) il principi della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità.

ATTESO che, ai sensi dell'art. 192 comma i del D.Lgs. 267/2000, gli elementi e i criteri relativi all'acquisizione del servizio sono:

a) fine da perseguire: assicurare la lettura dell'eventuale microchip dei cani e gatti recuperati, al fine di verificare la provenienza e l'eventuale presenza del proprietario;

b) oggetto del contratto : acquisto di un lettore di microchip per cani;

c) forma del contratto: Corrispondenza commerciale data dallo scambio dei documenti di "offerta" e accettazione" sottoscritti con firma digitale tra fornitore e soggetto aggiudicatore come da procedure M.E.P.A;

d) clausole essenziali : condizioni d'acquisto indicate sul M.E.P.A;

e) scelta del contraente: affidamento diretto mediante OdA a ditta individuata sul M.E.P.A.

DATO ATTO che è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG) n° Z862DA0DDA

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesa la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni.

DATO ATTO che la ditta DEMAS srl con sede in Roma in Via Circonvallazione Orientale 4692, presenta sul MEPA dispone del seguente prodotto che soddisfa l'esigenza dell'Ente:

• *Codice articolo produttore 00006375; Denominazione: "LETTORE MICROCHIP FOSCHI GS110"; Pezzo 1, prezzo €.155,00 oltre IVA*

RILEVATO come da indagine effettuata attraverso "catalogo" sulla Vetrine del Mercato Elettronico, nell'ambito dell'iniziativa la sopra citata Ditta, operatore presente sul M.E.P.A., risulta in grado di soddisfare le esigenza in precedenza illustrate per l'acquisto del lettore di microchip per l'attività di controllo al randagismo

VISTI:

b) l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
c) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull' aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.lgs. 50/2016.

RILEVATO, che per la fornitura di cui trattasi, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvallimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi al necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che l'art. 37, comma i del D.Lgs. 18/ aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto, messi a disposizione dalle centrali di committenza;

RICHIAMATE:

- la Legge di bilancio 2019 ha previsto al comma 130 dell'articolo 1, l'elevazione della soglia dei c.d. "micro-acquisti" di beni e servizi, da 1.000 a 5.000 euro, con relativa estensione della deroga all'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici; si prevede in particolare: "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»". Si può dunque ritenere aggiornato alla nuova soglia anche il Comunicato del Presidente ANAC 30/10/2018 («Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro»: L'Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro (ora 5.000 euro) permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti pubblici»).
- l'art. 23 ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, secondo cui è fatto salvo quanto previsto "dall 'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'articolo 9, comma 3, del decreto- legge 24 aprile 2014, n., 66"

DATO ATTO per quanto sopra esposto che i Comuni pur potendo procedere autonomamente agli appalti di importo inferiore a 40.000,00 euro debbono, comunque rispettare tutta la normativa in materia di acquisti elettronici che pone l'obbligo di ricorso al M.E.P.A, oppure gli obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni CONSIP nei casi previsti dalla legge (articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, articolo 1, comma 7 del D.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, Dpcm 24/12/2015) fermo restando che in termini generali, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite.

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto, che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) o a Trattativa Diretta (TD) con unico fornitore;

- il vigente "Regolamento per l'affidamento dei Servizi, Forniture e Lavori in Economia";
- la Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in particolare l'articolo 3 e l'articolo 6;
- il D.Lgs 267/2000;
- il Durc regolare come da prot. INPS_21455358 valido fino al 16.10.2020

RITENUTO dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. **DI RICONOSCERE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI AFFIDARE**, per i motivi esposti in narrativa, alla ditta con il sistema dell'ordine di acquisto diretto (OdA) mediante acquisto sul M.E.P.A. alla ditta DEMAS srl con sede in Roma in Via Circonvallazione Orientale 4692, la fornitura *"LETTORE MICROCHIP FOSCHI GS110"; Pezzo 1, prezzo €.155,00 oltre IVA,* per l'attività di controllo al randagismo, per l'importo di **€ 189,10** compresa I.V.A., stante il fatto che la fattispecie rientra nelle ipotesi disciplinate dall'art.36 - comma 2 – lett. a), del D.Lgs n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. e dall'art.12 – comma 3 del vigente Regolamento per i lavori in economia del Comune;
3. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 189,10** sul Conto di Bilancio 09.02-1.03.02.15.11-cap.1162 – Art. 39 del corrente bilancio di previsione
4. **DI LIQUIDARE** successivamente, la corrispondente spesa nei limiti del sopra descritto impegno, a servizi effettuati mediante bonifico bancario sul conto registrato, su emissione di regolare fattura, previo controllo della regolarità dei lavori e senza ulteriori atti, ad avvenuta acquisizione del DURC (Certificato Unico Regolarità Contributiva);
5. **DI TRASMETTERE** il provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 - comma 4° del D.Lgs. n.267/2000 e per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art.184, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000;
6. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare la lettura dell'eventuale microchip dei cani e gatti recuperati, al fine di verificare la provenienza e l'eventuale presenza del proprietario.
 - l'oggetto del contratto è la fornitura "*LETTORE MICROCHIP FOSCHI GS110*"per l'attività di controllo al randagismo per un importo di €. 155,00 IVA esclusa risultante dalla RdO.
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dall'ordine diretto d'acquisto firmato digitalmente.
7. **DI DARE ATTO che** l'appaltatore assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG: **Z862DA0DDA**;
8. **DI COMUNICARE**:
 - la registrazione dell'impegno stesso al creditore interessato (art.91 del D.Lgs.n.267/2000);
 - il codice univoco ufficio P.M. per Fatturazione Elettronica: FGDO8M;
 - Il sottoscritto attesta:
 - che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e della normativa interna dell'Ente in ordine ai

controlli, lo schema del provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Responsabile del servizio è conforme alle risultanze istruttorie;

9. **DI DARE ATTO:**
 - che la presente determinazione verrà pubblicata su "Amministrazione Trasparente" e sull'Albo retorio on-line;
 - che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 - che l'esigibilità di tale obbligazione avverrà entro il 31.12.2020.

Il Comandante la Polizia Locale
Commissario Capo
Avv. Bruno MANCO